

Incontri di Diritto Tributario Internazionale

Il modello di convenzione degli Stati Uniti d'America

25 settembre 2017

Relatore: **Avv. Riccardo Petrelli**
Moderatore: **Dott. Marco Abramo Lanza**



- Introduzione
- Analisi delle modifiche al modello rispetto alla versione precedente
- Differenze con pacchetto BEPS e MLI
- Differenze con i trattati in vigore che già contengono alcune delle novità del nuovo modello

- A febbraio 2016, il Treasury Department degli USA ha pubblicato il nuovo U.S. Model Income Tax Convention
- Usato come base per negoziazioni bilaterali tra USA e controparti
- Aggiornato su base decennale
- Modello con significative differenze rispetto a modello OCSE/ONU

Il nuovo modello: principali modifiche



- Tre tipi di modifiche al nuovo modello rispetto alla versione precedente (2006):
 1. Clausole del modello del tutto nuove
 2. Parziali modifiche (restrittive) a clausole del modello già esistenti
 3. «Codificazione» nel modello di prassi già esistente

Il nuovo modello: principali modifiche



- Gruppo 1:
- special tax regime
 - subsequent change of law
 - expatriated entities
- Gruppo 2:
- modifiche di dettaglio alla LOB
- Gruppo 3:
- arbitrato vincolante obbligatorio nella MAP
 - triangular PE
 - derivative benefits test

- Definito all'art. 3(1)(I)
- Limite all'applicazione dei benefici da trattato per interessi (art. 11(2)(c)), canoni (art. 12(2)(a)) e guarantee fee (art. 21(2)(a)) nel caso di «special tax regime» nello stato di residenza del percettore
- Disapplicazione unilaterale di una specifica clausola del trattato in base a criteri numerici delineati in modo preciso

- Solo quando è coinvolta una «connected person» (art. 3(1)(m))
- Eccezioni rilevanti (es. IP box regime, fondi pensione e CIV)
- Esclusione del «notional interest deduction», rilevante solo ai fini degli interessi (art. 11(2)(e))

Subsequent change of law



- Art. 28
- Limite all'applicazione dei benefici da trattato nel caso di cambio di legge successivo alla firma del trattato
- Procedura preventiva di consultazione per riallocare la potestà impositiva
- Disapplicazione bilaterale degli articoli 10, 11, 12 e 21 in base a criteri numerici delineati in modo preciso

- Limite all'applicazione dei benefici da trattato per dividendi (art. 10(5)), interessi (art. 11(2)(d)), canoni (art. 12(2)(b)) e guarantee fee (art. 21(2)(b)) corrisposti a «expatriated entities», come definiti dalla normativa americana, che sono «connected person»
- Clausole finalizzate a contrastare il fenomeno della corporate inversion

Modifiche alla LOB (art. 22)



- Base erosion test anche per le controllate di quotate (art. 22(2)(d)(ii))
- Concetto di «qualifying intermediate owners» (art. 22(7)(f))
- Modifica del requisito di connessione nell'«active-trade-or-business test» (art. 22(3))
- + Derivative benefits test (rinvio)
- + Headquarters test (art. 22(5))

- Art. 25(6) e 25(7)
- Obbligo di ricorrere alla procedura arbitrale a certe condizioni
- Requisiti di accesso
- Casi di esclusione

MLI vs nuovo modello: cenni introduttivi



- Strumento multilaterale di modifica dei trattati nell'ambito del pacchetto BEPS, secondo la logica della «matrice»
- I perché della mancata sottoscrizione dell'MLI da parte degli USA
- Influenza dei BEPS sul nuovo modello (e viceversa)

MLI vs nuovo modello: hybrid mismatches



- Analogo concetto di imputazione del reddito nel caso di entità fiscalmente trasparenti
- Unica differenza nella formulazione: «be income of resident» (MLI) vs «income derived by a resident» (modello)

MLI vs nuovo modello: doppia residenza fiscale



- MLI: risoluzione consensuale tra le autorità degli stati contraenti della situazione, con limite all'accesso al trattato nel caso di mancato consenso
- Modello: limite di accesso al trattato senza possibilità di risoluzione tra autorità
- Evidente differenza tra approcci

MLI vs nuovo modello: abuso del trattato



- Sia MLI, sia modello prevedono un preambolo sulla finalità non abusiva del trattato

MLI:

- PPT + LOB semplificata
- Possibilità di riserva, a condizione di adottare un «minimum standard»

Modello:

- Assenza di PPT
- LOB dettagliata

MLI vs nuovo modello:

aggiramento dello status di PE



- Il modello si limita ad introdurre una clausola anti-abuso del test dei 12 mesi nei casi di PE materiale
- Misura simile (con alcune differenze) a quella discussa nel BEPS 7 e adottata nell'MLI con riferimento alla pratica del «splitting up of contracts»
- Nessuna modifica nel modello con riguardo alle modifiche MLI relative alle attività preparatorie e ausiliari o ai «commissionaire arrangements»

- Clausole del tutto assenti nell'MLI:
 - «special tax regime»
 - «subsequent change of law»
 - «expatriated entities»
- Diverso approccio alle «triangular PE»
(rinvio)

Trattati vs modello: cenni introduttivi



- Il nuovo modello ha anche formalizzato alcune prassi esistenti in diversi trattati già stipulati dagli USA
- Alcune delle modifiche attuano politiche da tempo adottate dal Treasury Department degli USA se pur con rilevanti modifiche

- Contrasto a strutture triangolari con una stabile organizzazione in un paese terzo non soggetta ad imposta nel paese di residenza del contribuente
- Nei trattati in vigore: clausola inserita nella LOB
- Nel modello: art. 1(8)

Trattati in vigore (F, D, NL):

- Condizione di applicazione: tassazione combinata tra stato di residenza e stato della PE meno del 60% rispetto alla tassazione in caso di mancata attribuzione alla PE
- Limite di tassazione nello stato della fonte al 15%
- Alcune esclusioni (in caso di sufficiente nesso territoriale)

Nuovo modello:

- Condizione di applicazione: tassazione combinata tra stato di residenza e stato della PE meno tra il minore di 15% o 60% rispetto alla tassazione in caso di mancata attribuzione alla PE
- Nessun limite di tassazione nello stato della fonte
- Nessuna esclusione

- Estensione al caso di PE situata nello stato della fonte
- Possibilità di disapplicare la clausola nel caso in cui i benefici siano giustificati in ragione dei motivi che integrano i requisiti di applicazione (es. perdite fiscali)
- Il caso del Lussemburgo: il nuovo protocollo

Trattati vs modello: derivative benefits test



- Nella clausola LOB: accesso al trattato se il richiedente è posseduto da persone di stati terzi (o degli stati contraenti) che abbiano accesso a benefici analoghi ai sensi del relativo trattato
- Doppio test:
 - 95% delle azioni di proprietà di 7 o meno «equivalent beneficiaries»
 - base erosion test

Trattati vs modello: derivative benefits test



Trattati in vigore (F, D, NL):

- Definizione di «equivalent beneficiaries» che include residenti UE e residenti NAFTA, o residenti degli stati contraenti, ove rientrano in determinate categorie di «qualified persons»
- Con riguardo a residenti UE e NAFTA il relativo trattato deve garantire un'aliquota almeno pari all'aliquota richiesta dal contribuente

Trattati vs modello: derivative benefits test



Nuovo modello:

- Test dei sei mesi
- Definizione di «equivalent beneficiaries» più ampia in quanto inclusiva di residenti di qualsiasi stato terzo ma più restrittiva in quanto limita i residenti dello stato alla fonte ai casi in cui questi ultimi possiedano non più del 25% del richiedente
- Clausola di contrasto al «cliff effect»

Trattati vs modello: derivative benefits test



- Peculiarità del Lussemburgo: assenza di limitazioni a «qualified persons»
- Peculiarità della Germania: test specifico per CIV
- Modifiche al base erosion test